

AVVOCATURA DELLO STATO

TEATRO LA FENICE DI VENEZIA- Fondazione

PROTOCOLLO DI INTESA


TRA

LA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE di VENEZIA, in persona del Sovrintendente
Dott. Fortunato Ortombina

L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI VENEZIA, in persona
dell'Avvocato Distrettuale dello Stato, Avv. Stefano Maria Cerillo

PREMESSO

- che la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, (di seguito denominata solo "Fondazione") ai sensi dell' art. 1, comma 4, del D.L. n. 345/2000, conv. in Legge n. 6/2001, e dell'art. 43 R.D. n. 8611/1933 può avvalersi della consulenza e del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato (di seguito denominata solo "Avvocatura"), e che detto patrocinio è stato in anni risalenti già saltuariamente prestato con reciproca soddisfazione delle parti firmatarie del presente protocollo;
- che la caratteristica del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, anche nella forma facoltativa di cui al citato art. 43 del R.D. 1611/1933, è sempre stata quella di essere organico ed esclusivo, come espressamente previsto dal terzo comma del citato art. 43, con conseguente necessità che le ipotesi di non utilizzo dello stesso siano del tutto residuali e possibilmente concordate con la stessa Avvocatura e supportate da motivata delibera dei propri organi deliberativi soggette alla verifica degli organi di controllo;
- che in tal senso la giurisprudenza si è più volte pronunciata e di recente anche specificamente in relazione a Fondazioni Lirico Sinfoniche con una decisione nella quale è stato ribadito tale imprescindibile assetto del patrocinio come definito dal combinato disposto delle norme dianzi richiamate (cfr. Cass. Sez. lavoro, 30118/2018);
- che, a tal riguardo, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933, è stata già ritenuta l'ammissibilità e legittimità (già espressa, riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, che dal Comitato Consultivo dell'Avvocatura Generale dello Stato nel parere 19/7/2012 e nel parere 26/6/2015) dell'utilizzo dello strumento convenzionale, per poter disciplinare concordemente non solo le modalità di prestazione del predetto patrocinio, ma anche eventualmente anche i casi in cui, la stessa Fondazione — previa delibera ad hoc del Consiglio di Indirizzo — possa prevedere, in limitata deroga al carattere generale ed esclusivo del patrocinio dell'Avvocatura, che specifiche controversie in

Handwritten signature and circular stamp.

ragione della loro natura seriale e/o modesta rilevanza, possano essere affidate ad avvocati del libero foro;

- che il predetto strumento convenzionale appare anche il più idoneo, anche in ragione del rilevante carico di lavoro che grava in via generale sull'Avvocatura dello Stato rispetto al numero degli avvocati in servizio, e della correlata necessità di far fronte a molteplici e contestuali incombenzi processuali dinanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali, in sede civile, penale ed amministrativa, ad assicurare una più organica definizione delle modalità di collaborazione in ambito legale tra i due istituti;

Tutto quanto fin qui premesso, che costituisce parte integrante anche della parte dispositiva del presente atto, tra la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia e l' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia

si conviene quanto segue:

A) Attività Consultiva

- 1) La Fondazione può ricorrere ai sensi dell'art. 47 del R.D. 1611/1933 all'attività consultiva dell' Avvocatura in merito a questioni giuridiche particolari o interpretative di carattere generale relative ad ogni ambito della propria attività istituzionale ovvero anche in relazione a vertenze potenziali o già in atto, precisando nella richiesta anche il relativo grado di urgenza della consultazione e correlando la stessa della necessaria documentazione atta ad evidenziare la fattispecie oggetto del quesito.
- 2) Considerato che l'efficacia dell'attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei chiesti pareri, l'Avvocatura si impegna a rendere la richiesta consultazione con tempestività e, comunque, nel rispetto dei termini eventualmente indicati come imposti dai vari procedimenti amministrativi in relazione ai quali la consulenza è richiesta.

B) Assistenza e rappresentanza in giudizio

- 1) L'Avvocatura ai sensi dell'art.43, 1 comma del R.D 1611/1933 fornisce il proprio patrocinio in tutte le fasi di merito dei contenziosi davanti al Giudice Ordinario, anche in sede esecutiva, al fine di assicurare, nel modo migliore, la piena tutela degli interessi pubblici di competenza della Fondazione, con esclusione dei casi in cui nella vertenza vi sia un conflitto di interessi con Amministrazioni dello Stato soggette al patrocinio obbligatorio ex art. 1 del R.D. 1611/1933. L'eventuale fase di giudizio in sede di legittimità sarà assicurata dall'Avvocatura Generale dello Stato ex art. 9, I e 2 comma, della legge 103/1079.



- 2) Sempre in applicazione della stessa norma, nei giudizi davanti al giudice Amministrativo l'Avvocatura distrettuale curerà la trattazione davanti al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto mentre l'Avvocatura Generale dello Stato tratterà il contenzioso davanti al Consiglio di Stato.
- 3) Previo parere positivo del Comitato Consultivo dell'Avvocatura Generale su richiesta dell'Avvocato Distrettuale, ex art. 9 comma 3, della predetta disposizione la trattazione del ricorso per Cassazione e davanti al Consiglio di Stato può essere anche affidata all'avvocato dello Stato in servizio nella sede distrettuale che ha seguito la causa in primo grado e, in tale ipotesi, le spese di missione del predetto per la trattazione delle cause davanti alle magistrature superiori sono a carico dell'Ente patrocinato.
- 4) Ove un atto introduttivo del giudizio venga notificato direttamente alla Fondazione, la stessa provvede ad interessare l'Avvocatura con la massima sollecitudine, anche nell'ipotesi in cui non sia ancora in grado di fornire una completa informazione e documentazione in merito alla vertenza per cui è causa. Tale completa e documentata relazione sui fatti oggetto di causa e sulle questioni diritto controverse, quale necessario supporto per l'efficace difesa delle ragioni della stessa Fondazione, dovrà essere comunque rimessa all'Avvocatura nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i dieci giorni precedenti la scadenza del primo termine processuale.
- 5) Al fine di rendere praticabile, operativamente, un percorso di immediata e diretta comunicazione, anche informale, in sede di richiesta verrà precisato il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, con le modalità per la sua immediata reperibilità (telefono, fax, e-mail); analogamente l'Avvocatura provvederà a segnalare alla struttura richiedente il nominativo dell'Avvocato incaricato dell'affare e le suindicate modalità di immediata reperibilità. Qualora gli atti introduttivi del giudizio, o di un grado di giudizio, vengano notificati all'Avvocatura, sono da quest'ultima prontamente inviati alla Fondazione con ogni relativa occorrenda richiesta istruttoria.
- 6) L'Avvocatura provvede a tenere informata la Fondazione dei significativi sviluppi delle controversie in corso dalla stessa curate, anche con l'eventuale invio di ogni atto o documento proprio o delle controparti che venga ritenuto necessario sottoporre all'esame dello stesso Ente patrocinato, dando comunque pronta comunicazione dell'esito del giudizio con la trasmissione di copia della decisione, in particolare se notificata. Ove si tratti di pronuncia sfavorevole per la Fondazione suscettibile di gravame, l'Avvocatura renderà tempestivamente il proprio parere in ordine alle possibilità di utile impugnabilità della medesima.
- 7) A richiesta della Fondazione, l'Avvocatura può assumere, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933, la rappresentanza e la difesa di dipendenti della stessa Fondazione nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio. In tal caso la richiesta del dipendente



dovrà essere inviata all'Avvocato Generale direttamente o per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale, unitamente ad una propria determinazione nella quale venga esclusa, nella posizione del dipendente, l'esistenza di ogni profilo di conflitto di interesse con lo stesso Ente nella specifica vertenza.

8) L'Avvocatura, in applicazione dell'art. 21, terzo comma come modificato dall'art. 9 del decreto

Legge 140/2014, provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle competenze ed onorari di giudizio, posti a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione ai fini dell'acquisizione al bilancio dello Stato per le finalità ivi prescritte.

- 9) Il patrocinio della Fondazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà prevalentemente affidato a due avvocati dello Stato in servizio che verranno indicati dall'Avvocato Distrettuale con successiva nota; i suddetti avvocati assicureranno l'espletamento di tutti gli incombeni necessari ed opportuni in sede contenziosa e consultiva e potranno essere contattati anche per le vie brevi presso i recapiti che gli stessi forniranno.
- 10) Restano escluse dal patrocinio ex lege dell'Avvocatura le controversie di natura tributaria instaurate, o da instaurare, dinanzi alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nelle quali siano ravvisabili conflitti anche virtuali di interessi fra le posizioni della Fondazione e gli Uffici Finanziari tutelati e rappresentati ex officio dall'Avvocatura dello Stato; per tali controversie la Fondazione si riserva di individuare, sulla base di un rapporto fiduciario, avvocati del libero foro cui affidare la rappresentanza processuale e l'assistenza necessaria alla difesa dei propri interessi.
- 11) Le parti concordano altresì che, in casi speciali e previa apposita e motivata delibera del Consiglio di Indirizzo della Fondazione, possano essere affidate ad avvocati del libero foro cause promosse o da promuovere, nei vari gradi giudizi, dinanzi al Giudice ordinario in materia di lavoro, previdenza e assistenza, con esclusione di quelle di notevole rilevanza generale ed aventi considerevoli riflessi sugli assetti organizzativi e finanziari della Fondazione (che saranno individuate dalle parti d'intesa fra loro, anche in occasione degli incontri di cui al successivo punto 13).
- 12) Restano escluse dalla deroga al patrocinio dell'Avvocatura tutte le controversie di competenza dei Tribunali Amministrativi Regionali e quelle dinanzi alle Magistrature Superiori ed alle Corti internazionali, ad eccezione di quelle dinanzi alla Corte di Cassazione relative ai procedimenti affidati ad avvocati del libero foro ai sensi del precedente punto, salvo diverso accordo fra la Fondazione e l'Avvocatura. La stessa disciplina sul patrocinio troverà applicazione anche nelle fasi pre-contenziose, di negoziazione assistita e conciliative previste dalla legge nelle rispettive materie precisandosi che in tale fase l'Avvocatura eserciterà attività prevalentemente consultiva in merito alla possibilità di conciliazione della lite in tali ambiti.



- 13) L'Avvocatura e la Fondazione si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo. Allo scopo di provvedere — nello spirito della migliore collaborazione — al superamento delle stesse; saranno anche concordate riunioni periodiche e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità, al fine di affrontare per le vie brevi le problematiche connesse e conseguenti alla corretta gestione dell'attività amministrativa della Fondazione e del contenzioso in atto o in formazione.
- 14) Il presente protocollo ha durata illimitata e potrà essere in ogni momento modificato e integrato d'intesa fra le parti; potrà essere risolto da entrambe le parti, con le conseguenze di legge, con preavviso formale di tre mesi o per intervenuta diversa disciplina normativa.

Venezia, 05 dicembre 2019

Avvocatura Distrettuale dello Stato

L'Avvocato Distrettuale dello Stato

Avv Stefano Maria Cerillo



Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

Il Sovrintendente

Dott. Fortunato Ortombina

